

GIUSTIZIA CIVILE

Anno LI Fasc. 2 - 2001

Rodolfo Murra

**A PROPOSITO DELLA NOTIFICAZIONE
INESISTENTE**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. I — 4 febbraio 2000 n. 1218 — Pres. Senofonte — Est. Forte — P.M. Velardi (concl. diff.) — Silvestri Pancioni (avv. Vaccarella) c. Tosi (avv. Angelici, Biletta, Ubaldi).

(Dichiara inammissibile ricorso avverso App. Firenze 27 gennaio 1998).

[5904/144] **Notificazione in materia civile - Notificazione - A mezzo posta - Consegna a persona diversa dal destinatario e in luogo a questa estraneo - Inesistenza della notifica - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie.**

(C.p.c., art. 160; l. 20 novembre 1982 n. 890, notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con notificazione di atti giudiziari, art. 4).

La notifica per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale e la sua esecuzione è provata dall'avviso di ricevimento; qualora, richiesta la notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione, per errore dell'amministrazione postale, il plico sia stato consegnato a (e l'avviso sottoscritto da) persona diversa dal destinatario ed in luogo a questi estraneo, la notifica non è nulla ma inesistente (e pertanto non può essere rinnovata) ed il ricorso è inammissibile (nella specie, pur risultando dall'avviso di ricevimento che la notifica era stata effettuata al difensore domiciliatario del controricorrente, da documenti provenienti dall'Amministrazione postale risultava che il ricorso era stato consegnato assieme ad altri atti giudiziari al portiere di una società che lo aveva preso per errore sottoscrivendo con firma illeggibile l'avviso) (1).

(Massima ufficiale).

(Omissis) — 1. Il ricorso, come appare dall'avviso di ricevimento, risulta notificato a mezzo posta all'avv. Roberto Ubaldi, « quale difensore e domiciliatario del Tosi Francesco, Via Toscanelli n. 9, 50129 Firenze »; con memoria del 23 marzo 1999, la ricorrente ha comunicato d'aver ricevuto dal Tosi, il 24 febbraio 1999, con notifica al suo difensore, una « Memoria in punto d'inammissibilità del ricorso-querela di falso » nella quale si denuncia che, notificato il decreto oggetto di ricorso al difensore domiciliatario della Silvestri il 14 maggio 1998, allorché se ne era chiesta copia per dare inizio all'azione, s'era appreso del ricorso per cassazione, che l'avv. Ubaldi mai aveva ricevuto, anche se risultava dall'avviso di ricevimento che il plico era stato consegnato allo stesso, che aveva presentato denuncia contro ignoti per il reato dell'art. 476 c.p. A conferma della mancata ricezione del ricorso, si allegava copia di una lettera della filiale di Firenze delle Poste Italiane, con la quale era comunicato che « agli atti dell'ufficio e su segnalazione del portalettere » era emerso che il ricorso era stato « consegnato al portiere della Mercantile Leasing, Piazza Libertà n. 13, 50129 Firenze, che » lo aveva preso « per errore insieme ad altri atti giudiziari diretti a Mercantile Leasing ». Di conseguenza con la memoria il Tosi deduceva l'inesistenza della notifica, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e proponendo querela di falso subordinata, per la quale oltre a sottoscrivere la memoria di persona, aveva conferito procura speciale ai difensori. Per la ricorrente, la memoria di cui sopra era il controricorso del Tosi con effetti sananti dell'eventuale nullità della notifica, della quale doveva al limite disporsi la rinnovazione, con rimessione in termini della controparte per articolare le sue difese, essendo comunque incolpevole l'errore di notificazione, neppure rilevabile dall'avviso di ricevimento restituito alla notificante.

2. Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in base ai documenti notificati in elenco dal Tosi alla ricorrente ai sensi dell'art. 372 cpv. c.p.c., in data 24 febbraio 1999; il ricorso non fu consegnato al difensore domiciliatario il 27 aprile 1998 ma, per errore, a un terzo, che erroneamente ha sottoscritto l'avviso di ricevimento come se ne fosse stato destinatario. La querela di falso subordinatamente proposta dal Tosi è inammissibile in quanto nel caso non si deduce né alterazione o contraffazione dell'avviso di ricevimento né divergenza tra le dichiarazioni in esso contenute e quelle riportate, ex art. 221 c.p.c.; in effetti, la sottoscrizione illeggibile sotto la dizione prestampata « Firma del destinatario » fu incontestatamente apposta per errore da un terzo, come comunicato dalla filiale delle Poste

Italiane di Firenze, per cui non v'è falsità materiale, né alcun obbligo aveva l'agente postale d'accertare nella consegna e per redigere l'avviso, assimilabile per tale aspetto alla relata *ex art.* 148 c.p.c., le generalità di chi riceveva la raccomandata o la sua qualità (Cass. 24 aprile 1993 n. 4844 e Cass. 9 giugno 1987 n. 5040), per cui non vi è falso ideologico, stante la legittimità della notifica a mani proprie del destinatario ovunque lo stesso si trovi (art. 138 c.p.c.) e non essendovi nel documento attestazione dell'agente postale che la consegna si è verificata all'indirizzo indicato del destinatario. Nel caso, l'avviso di ricevimento che in genere, per l'art. 4 l. 20 novembre 1982 n. 890, « costituisce prova dell'eseguita notificazione », documenta la consegna dell'atto a chi l'ha firmato, cioè a persona che non era il procuratore domiciliatario o un soggetto abilitato a riceverlo in luogo di lui, per l'errore comunicato dall'Amministrazione postale. Non c'è quindi una notifica nulla, sanabile con effetti retroattivi *ex art.* 291 c.p.c. con la rinnovazione disposta dal giudice, ma notifica a chi ha sottoscritto l'avviso, cioè al portiere della Mercantile Leasing la cui firma è quella apposta nell'atto; in quanto relativo a vizio « che attiene alla fase della consegna », l'errore avvenuto determina inesistenza della notifica « fatta a soggetto o in luogo totalmente estraneo al destinatario » (Cass. 26 novembre 1998 n. 12002) come quando è fatta a procuratore inesistente e non al domiciliatario (Cass. 28 novembre 1988 n. 12102) e in ogni caso in cui l'atto da notificare non è consegnato al destinatario, per cui la notifica non si perfeziona (Cass. 4 febbraio 1999 n. 965). In effetti i documenti depositati dal Tosi provano un errore dell'Ente Poste parificabile allo smarrimento del plico *ex art.* 6, comma 2, l. n. 890 del 1982, e comportano una omessa notifica. Poiché il decreto oggetto di ricorso è stato notificato alla Silvestri Pancioli il 14 maggio 1998, non vi è stata alcuna notifica del ricorso per cassazione tempestiva ai sensi dell'art. 325 cpv. c.p.c. e quindi l'impugnazione deve dichiararsi inammissibile, con conseguente inammissibilità anche dell'eventuale controricorso del Tosi e impossibilità d'ordinare una nuova notificazione dell'impugnazione che, per l'effetto *ex nunc* del c.d. rinnovo, sarebbe comunque inammissibile. (*Omissis*).

(1) [5904/144] A proposito della notificazione inesistente.

Oltre quarant'anni fa uno studioso di diritto processuale lamentava l'essersi perpetrato l'ennesimo « omicidio » di un'azione giurisdizionale a causa di una notificazione a mezzo posta scorrettamente eseguita (1). Il grido di dolore lanciato in quella occasione non deve esser servito a molto, se è vero che altre migliaia di vittime si sono immolate, da quel momento ad oggi, sull'altare dell'inesistenza della notificazione (2). E la causa principale di così tanti « prematuri decessi » è da imputare, con assoluta prevalenza, alla vera e propria incapacità ed inettitudine della maggior parte degli agenti postali nostrani, ai quali sono perfettamente ignote le regole minime in tema di notificazione, ancorché costoro siano i veri destinatari dell'intera l. 20 novembre 1982 n. 890 ed i protagonisti della sua pratica applicazione (3).

(1) CARNACINI, *Ancora una vittima della notificazione per posta*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1957, 1180.

(2) La prima parte della massima pubblicata *supra* secondo la quale l'avvenuta esecuzione della notifica a mezzo del servizio postale si prova unicamente con l'avviso di ricevimento, la cui mancanza determina l'inesistenza della notificazione, rappresenta un postulato granitico: cfr. Cass. 4 febbraio 1999 n. 965; Cass. 12 giugno 1995 n. 6599; Cass. 27 febbraio 1990 n. 1487; *contra*, App. Roma 8 giugno 1988, in questa *Rivista*, 1989, I, 2677, con nota di MURRA, *Notificazione a mezzo del servizio postale: la costituzione in giudizio sana la mancata allegazione dell'avviso di ricevimento*; per un esempio ultratrentennale, Cass. 21 giugno 1965 n. 1296, in *Giur. it.*, 1966, I, 1, 215, con nota di CHessa MIGLIOR, *Nullità della notificazione per posta ed inammissibilità del ricorso per cassazione*.

(3) Il tema era tenuto ben presente dallo stesso legislatore tanto che ha ritenuto di « tutelare » l'amministrazione postale (per il caso dello smarrimento dell'avviso di ricevimento ed addirittura del piego contenente l'atto da notificare) dettando l'art. 6 l. n. 890, cit., (norma di dubbia costituzionalità, nell'odierno quadro normativo), nel quale com'è noto ha predeterminato un'indennità da corrispondersi in favore della parte istante la notificazione, escluso ogni diritto al risarcimento del danno. Sulla preoccupazione del legislatore di non preconstituire ipotesi di responsabilità a carico della (allora) pubblica amministrazione cfr. BIAVATI, *Commento all'art. 6 l. 20 novembre 1982 n. 890*, in *Nuove leggi civili comm.*, 1983, 1044, il quale acutamente rileva che, trattandosi di

Il caso sottoposto ai giudici supremi era piuttosto semplice, ancorché raro. Un avvocato notificava da Roma un ricorso per cassazione a mezzo posta, diretto ad un collega avversario di Firenze, domiciliatario della controparte nel giudizio di appello. Qualche giorno dopo al legale romano veniva recapitato l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, sul quale era stata apposta una sottoscrizione (illeggibile) proprio in corrispondenza del rigo destinato ad ospitare la firma per ricevuta del destinatario. Avvenuta dunque la notificazione, il diligente avvocato capitolino iscriveva a ruolo il ricorso non dovendo (né potendo) preoccuparsi dell'espletamento di ulteriori incombenze. Successivamente, alla scadenza del termine per proporre controricorso, la parte avversa notificava al legale romano una memoria con la quale denunciava di non aver mai ricevuto la notificazione del ricorso per cassazione, ancorché l'avviso di ricevimento dimostrasse il contrario: ed anzi, a tal fine, con la medesima memoria annunciava di voler proporre querela di falso contro l'avviso stesso, sul presupposto che l'agente postale avesse attestato un fatto non corrispondente a verità. La prova che la notificazione non era stata eseguita a dovere era costituita dalla comunicazione (che il destinatario allegava alla citata memoria) con la quale la Soc. Poste italiane specificava che il plico nel quale era contenuto il ricorso era stato erroneamente consegnato al portiere di una società, che nulla aveva a che fare con l'avvocato destinatario (con studio ubicato in luogo fisicamente diverso dalla sede dell'ente), e ritirato con altri atti di pertinenza invece della società medesima.

La difesa del ricorrente, alla luce dell'attività difensiva svolta dalla controparte, chiedeva alla Corte di cassazione di voler considerare la memoria notificata un vero e proprio controricorso (con effetto sanante sul dedotto vizio di notificazione) e, a tutto concedere, disporre la rinnovazione della notifica — con rimessione in termini dell'avversario — stante la propria assoluta estraneità al vizio in questione, atteso che la responsabilità dell'evento era imputabile interamente all'agente postale, il cui errore non era neppure desumibile — con tutta la diligenza possibile — dalla lettura dell'avviso di ricevimento.

Con la sentenza ora pubblicata la Suprema Corte, reiterando un principio oramai consolidato nella nostra giurisprudenza di legittimità (4), ha dichiarato che la notifica del ricorso era da ritenersi del tutto inesistente, e come tale non suscettibile di alcuna rinnovazione: con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e passaggio in giudicato della decisione di appello.

I passaggi logici della succinta motivazione della statuizione sono, in estrema sintesi, i seguenti:

a) è incontrovertito che il plico contenente il ricorso fu consegnato a persona diversa dal destinatario ed a luogo a costui del tutto estraneo; in presenza di siffatti elementi la notificazione — per costante orientamento — è ritenuta inesistente;

b) l'agente postale non aveva alcun obbligo di accertare nella consegna le generalità di chi riceveva il piego o la sua qualità; dunque, non essendovi, nell'avviso di ricevimento, attestazione che la consegna si è verificata all'indirizzo indicato dal mittente, non si realizza nessun falso ideologico della relazione di notifica che, pertanto, non può essere impugnata con querela di falso.

« indennità » nella specie si configura il corrispettivo per un sacrificio di un diritto da atto lecito (con l'ovvia conseguenza che lo smarrimento dei pieghi postali costituisce un profilo della fisiologia del servizio di recapito della corrispondenza...). In altre occasioni si è avuto modo di segnalare che non è più dilazionabile l'assunzione formale dell'impegno della società esercente il servizio postale (specie in un momento in cui la stampa quotidiana riferisce dell'imminente approvazione della carta dell'utente, in tema di qualità delle prestazioni rese) ad istituire appositi corsi permanenti di formazione del personale impegnato nelle notificazioni di atti giudiziari: cfr. MURRA, *Il postino dovrà suonare due volte (la scure della Corte costituzionale sulle notifiche a mezzo posta)*, in *Cons. St.*, 1998, II, 1566 nt. 6. Ad avviso di alcuni, peraltro, l'elevata percentuale di errori commessi dagli agenti postali costituirebbe un dato in sé « probabilmente ineliminabile », tanto da far pensare solo a due possibili soluzioni, una volta verificatasi la mancanza: porre l'errore a carico della parte istante ovvero porlo a carico della parte destinataria (BIAVATI, *op. cit.*, 1046).

(4) « L'inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando questa manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè, da non consentirne l'assunzione nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge »: così, di recente, Cass. 15 maggio 1998 n. 4910. Si afferma che sia inesistente la notificazione quando la difformità dal modulo legale è tale che il fenomeno verificatosi, chiaramente abnorme, non è idoneo ad inserirsi nello sviluppo del processo: Cass. 27 febbraio 1998 n. 2147; Cass. 15 gennaio 1996 n. 272; Cass. 9 aprile 1990 n. 2939; Cass. 26 febbraio 1990 n. 1440; Cass. 26 novembre 1988 n. 6377. Cfr., in particolare, CIACCIA CAVALLARI, *La rinnovazione nel processo di cognizione*, Milano 1981, 348.

La prima affermazione è ora che venga, una volta per tutte, sottoposta a seria revisione da parte della stessa giurisprudenza di legittimità, la seconda non merita che pochi commenti.

Costituisce, come detto, una massima stereotipata quella secondo la quale la notificazione è del tutto inesistente allorché è eseguita presso una persona ed un luogo che non hanno alcun riferimento con il destinatario (5). Il concetto dell'inesistenza di un atto del processo — e segnatamente della notificazione — ha trovato seguaci anche nella dottrina (6), ma non è un caso che gli studi più recenti abbiano condotto ad un punto nel quale una rivisitazione del concetto medesimo non è più procrastinabile (7).

In primo luogo appare superfluo sottolineare che il fenomeno dell'inesistenza della notificazione è estraneo alla disciplina positiva, giacché nessuna norma disciplina la fattispecie. Tuttavia non ci si vuol arrestare all'elementare dato della mancanza di un riferimento testuale per poter escludere che il legislatore abbia comunque considerato l'istituto dell'inesistenza come un qualcosa di immanente nell'ordinamento, anche di quello processuale. È comunque non irrilevante la circostanza che la norma cui è affidata la disciplina dell'invalidità della notificazione si limita a trattare della (sola) nullità (com'è la regola, nel codice di rito) e che, quando si è inteso estendere la portata dell'istituto sino ad impedire l'insanabilità del vizio (art. 161 c.p.c.), lo si è fatto in modo esplicito (8).

Tanto per rimanere ancorati al dato normativo vien subito da riflettere sul significato dell'art. 160: la notificazione, per quanto viziata possa essere (perché non sono state rispettate le regole sulla persona alla quale l'atto è stato consegnato, od in quanto vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data), al massimo può essere nulla (9). In altri termini tutto ciò che di negativo può capitare ad una notificazione consiste, al più, nella configurazione della sua nullità. Nullità che — per espressa disposizione del citato art. 160 — deve poi far i conti con i principi generali dettati, in particolare modo, dall'art. 156. Più che nulla la notificazione viziata non può essere: ma anche tale nullità può esser irrilevante se l'atto ha conseguito lo scopo (obiettivo) per il quale è stato concepito

(5) Cfr., ad esempio, Cass. 14 dicembre 1999 n. 14068, per la quale la notificazione è inesistente quando la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario (oltre che, ovviamente, non vi sia stata una qualsiasi consegna dell'atto da notificare); nello stesso senso, Cass. 23 luglio 1999 n. 7949; Cass. 26 novembre 1998 n. 12002; Cass. 4 dicembre 1991 n. 12998; Cass. 16 gennaio 1988 n. 302.

(6) V., fra tutti, il fondamentale saggio di CONSO, *Il concetto e le specie d'invalidità. Introduzione alla teoria dei vizi degli atti processuali penali*, Milano 1955, con la precisazione, però, che tutti coloro che si sono occupati del tema lo hanno fatto perché a ciò indotti dagli orientamenti giurisprudenziali senza con questo voler affermare che il concetto di « inesistenza » — siccome applicato nella prassi giudiziaria — sia stato accolto dalla dottrina in generale.

(7) In questo senso va segnalato, in particolare, AULETTA, *Nullità e « inesistenza » degli atti processuali civili*, Padova 1999, che tratta anche dell'atto di notificazione (p. 230 ss.) sottolineando in proposito che da tutte le condotte tipizzate dall'art. 160 proviene quale « unico » effetto la nullità della notificazione. Id., *Considerazioni inattuali sulla notificazione dell'impugnazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 1231 ss., ove si inizia ad affrontare il problema della riconduzione nell'ambito della nullità di accadimenti che la giurisprudenza invece, considera sanzionabili con l'inesistenza. Sulla necessità di confinare in modo rigoroso e in limiti angusti il fenomeno dell'inesistenza insiste da tempo molta parte della dottrina, cfr. CIACCIA CAVALLARI, *op. cit.*, 348, secondo la quale non occorre sottolineare quanto possa rivelarsi inopportuna e poco proficua la dilatazione del concetto di inesistenza e come il ricorrere a quella sanzione si rilevi il più delle volte contrario alla funzione perseguita da tutto il sistema di nullità. L'Autrice prosegue osservando che se l'inesistenza rappresenta il baluardo ineliminabile all'applicazione dei rimedi per salvare dalla nullità un atto, allora è necessario comprimere il fenomeno entro confini certi e che non possano lasciare dubbi sulle conseguenze pratiche in ordine alle fattispecie concrete che si possono verificare. Sull'inesistenza in genere, cfr. SATTÀ, *Sull'inesistenza degli atti processuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, 337; cfr. anche, sempre in senso critico verso la posizione giurisprudenziale, ANZILOTTI, DE ROSSI, *Inesistenza o nullità della notificazione: incertezze della giurisprudenza*, in *Foro pad.*, 1995, 182. Cfr. anche POLI, *Sulla sanabilità dei vizi degli atti processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 473 ss., in particolare 503-505, per il quale la sanatoria per raggiungimento dello scopo (ossia la salvezza del risultato pratico acquisito al procedimento), deve esser affermata anche in caso di atto c.d. « inesistente » (e ciò non tanto in virtù del concetto espresso nel comma 3 dell'art. 156 quanto per il principio della strumentalità delle forme). Sull'inesistenza della sentenza, cfr. Besso, *La sentenza civile inesistente*, Torino 1997.

(8) « Dove la legge ha sancito la nullità non può essere diversamente, né meno né più che la nullità »: AULETTA, *Considerazioni inattuali*, cit., 1248.

(9) Sul punto, cfr. AULETTA, *Nullità e inesistenza*, cit., 231.

dal legislatore e formato dal suo autore. Può capitare, così, che una notificazione di un atto introduttivo di un giudizio eseguita in un luogo completamente estraneo al destinatario, con copia affidata alle mani di persona non abilitata a riceverla — come tale indubitabilmente nulla per espressa previsione dell'art. 160 — sia perfettamente valida ed efficace qualora il destinatario entrato comunque in possesso dell'atto, decida egualmente (nonostante la possibilità di far valere, in seguito, il difetto di notifica) di costituirsi in giudizio (sanando il vizio attinente alla comunicazione della *vocatio*) e di svolgere le proprie difese (sanando il vizio relativo alla comunicazione della *editio*) (10). La prassi forense insegna che casi concreti, aderenti all'esemplificazione ora esposta, ne esistono in quantità.

Ma un altro elemento di riflessione non può essere sottaciuto: se un evento è considerato inesistente ciò equivale a dire che esso è *tamquam non esset*, quindi un avvenimento estraneo alla realtà fenomenica; come tale, un accadimento che non esiste non può dar luogo ad alcuna conseguenza, né fattuale né tantomeno giuridica. Tale deduzione, di ordine logico, comporta che non può qualificarsi inesistente quella notificazione che, in qualsiasi modo (anche il più curioso possibile), abbia di fatto consentito la produzione di un effetto all'interno del processo: si deve trattare, in verità, dell'effetto tipico che la legge riconnette, come conseguenza diretta, all'esecuzione di quell'atto, nell'ambito della sequenza procedimentale prevista per quell'attività (notificazione atto introduttivo costituzione in giudizio; notificazione sentenza: proposizione impugnazione; ecc.). Ebbene, se una siffatta conseguenza si verifica in concreto, non è concepibile il ricorso all'istituto della inesistenza, che appunto presuppone il vuoto, il nulla. Non sarà male rammentare che, nel singolare caso deciso oggi dalla Suprema Corte, il destinatario del ricorso per cassazione aveva non solo notificato una memoria per sostenere di aver saputo per puro caso fortuito dell'esistenza dell'impugnazione, ma aveva anche partecipato all'udienza pubblica di discussione (11)!

Si tratta quindi, non solo di far ricorso al buon senso, ma anche alla logica: se lo scopo della notificazione consiste nel provocare la presa di conoscenza del documento da parte del destinatario (12), una volta che questi abbia appunto acquisito cognizione dell'atto notificato e si sia « processualmente attivato » tutto il resto (« quale » consegnatario gli ha affidato la copia; « dove » questa è stata consegnata; ecc.) è semplicemente irrilevante. In altri termini, quale che sia il modo concreto attraverso cui l'effettiva presa di conoscenza si è verificata, deve darsi prevalenza all'elemento effettuale e, dunque, riconoscere che la notificazione non può essere definita inesistente, solo perché eseguita presso un vecchio indirizzo (poi abbandonato), o consegnata ad un soggetto non legittimato (il bottegaio), se poi l'avvenuta cognizione dell'atto notificato fa compiere al destinatario l'attività processuale tipica che quell'atto presupponeva. Non pare quindi condivisibile la tesi, pure autorevolmente sostenuta in dottrina (13), secondo la quale, visto il ricco catalogo che la legge offre in ordine ai luoghi ove consegnare l'atto, sia inesistente una notificazione eseguita in sito diverso da uno di quelli: e ciò perché in tale caso la notificazione sarebbe semplicemente nulla, con possibilità di verifica di un evento futuro ad efficacia sanante del vizio. In altre parole, di inesistenza vera e propria si dovrebbe parlare solo in casi rari e obiettivamente non suscettibili di rimedio, per assenza delle necessarie certezze giuridiche e garanzie procedimentali (14).

(10) Si deve trattare, quindi, di un fenomeno che non è limitato alla avvenuta « effettiva » conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto a lui indirizzato, ma che presuppone anche — in caso di notificazione di un atto introduttivo del processo — la costituzione in giudizio del convenuto oppure, in mancanza, la rinnovazione della notificazione (così PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli 1996, 271). C'è chi addirittura ipotizza la non necessità, a tal fine, di un comportamento processualmente qualificato, e cioè che sia sufficiente la conoscenza del processo nei suoi elementi identificativi piuttosto che la costituzione in giudizio: AULETTA, *La (sanatoria della) nullità della notificazione per « vizio di costituzione » dell'agente*, in questa *Rivista*, 2000, I, 199 s.

(11) La discussione alla pubblica udienza, svolta dinanzi alla Corte di cassazione, da parte di chi aveva dedotto la pretesa nullità della notificazione del ricorso, è stata ritenuta elemento sanante per raggiungimento dello scopo da Cass. 25 giugno 1997 n. 5662.

(12) Sia consentito il solo richiamo a PUNZI, *Delle comunicazioni e notificazioni*, in *Commentario al codice di procedura civile* diretto da E. ALLORIO, I, t. 1, Torino, 1973, 1484, che ha evidenziato la differenza tra scopo, risultato e funzione della notificazione. In giurisprudenza, per il concetto di scopo della notificazione degli atti di *vocatio in ius*, cfr. Cass. 17 maggio 1997 n. 4399.

(13) LA CHINA, *Notificazione (diritto processuale civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXI, Roma 1990, 7, reca a tal proposito esempi curiosi: come l'università dove il destinatario studia, il club ove passa le serate, la casa di amici ove il funzionario in trasferta si reca spesso a cenare.

(14) Come nel caso di notificazione eseguita da privato a privato, ché se si ammettesse la

Le suestese considerazioni valgono, a maggior ragione, nel caso della notificazione a mezzo del servizio postale, ove l'istante ha obiettivamente minor possibilità, rispetto alla notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario, di riconoscere se una notificazione sia o meno affetta da errore insanabile: al mittente, infatti, ritorna — qualora il plico sia stato comunque recapitato a qualcuno — il mero avviso di ricevimento, sul quale compare una mera sottoscrizione (o nello spazio destinato ad accogliere la firma del destinatario, ovvero nello spazio riservato alla firma di eventuali consegnatari). Addossare all'istante l'onere di dover intuire se la notificazione sia effettivamente avvenuta regolarmente, con il pieno rispetto delle regole dettate sulle persone e sui luoghi, appare francamente troppo. Ed è per questo semplice motivo che la seconda affermazione enunciata dalla Corte nella sentenza in rassegna, a mente della quale l'agente postale al momento di consegnare l'atto non avrebbe alcun obbligo di accertare le generalità di chi riceve il plico o la sua qualità, lascia senza parole. Sarebbe come a dire che l'agente postale è libero di affidare l'atto a chiunque e dovunque, senza adottare quelle misure comportamentali volte a sincerarsi che l'atto sia stato effettivamente consegnato « a regola d'arte ». L'asserzione contenuta nella sentenza, tratta dal diverso principio per il quale l'attestazione delle operazioni compiute in sede di trasmissione non sempre fanno fede sino a querela di falso, segnatamente di quelle che attengono a fatti non caduti sotto la diretta percezione sensoriale dell'ufficiale, è smentita proprio dai precedenti richiamati nella stessa decisione: i quali, ovviamente, non solo non negano, ma presuppongono che l'ufficiale giudiziario (o l'agente postale) assuma adeguate informazioni sul luogo della consegna (che sia, cioè, quello esatto), sulla sua frequentazione da parte del destinatario, sulle qualità di eventuali consegnatari ivi rinvenuti (15). In poche parole: altro è dire che talune affermazioni del sottoscrittore la relazione di notifica possono essere contestate con mere prove semplici senza dover ricorrere alla querela di falso, altro è sostenere che « l'agente postale non aveva alcun obbligo di accertare nella consegna del plico le generalità del ricevente o la sua qualità ».

Dunque, una volta che la parte istante di una notificazione si ritrova per le mani l'avviso di ricevimento debitamente sottoscritto (si badi, sottoscritto non già nella parte ove dovrebbe firmare un consegnatario, ché in tal caso potrebbe rilevarsi *ictu oculi* una possibile irregolarità, ad esempio relativa alla mancata specificazione della qualifica, ma nello spazio riservato allo stesso destinatario) ha la *ragionevole* certezza che la notificazione sia andata a buon fine: né può essere assalita da dubbi inutili o perdere il proprio sonno, insomma non può né deve rappresentarsi altro che di aver assolto ad un onere come meglio non poteva. In definitiva, la tutela dell'affidamento dell'istante, che appunto confida sulla regolarità ed efficacia dell'avvenuta notificazione, deve essere assicurata in via prioritaria, posto che egli non ha la possibilità — in un caso simile a quello di cui si discute — di appurare che la sua attività di impulso notificatorio è risultata inidonea ad impedire la formazione del giudicato per inosservanza di un termine di decadenza. Ecco allora che diventa sufficiente, per scongiurare una simile conseguenza, il semplice avvio di un procedimento di notificazione, che se dovesse risultare viziato possa comunque esser sanato a condizioni e costi predeterminati dall'ordinamento (16).

È evidente che, una volta ricondotta nell'ambito di applicazione del fenomeno della mera nullità, la notificazione può esser rinnovata: quindi, l'errore dell'agente postale fiorentino, che in un momento in cui aveva la testa tra le nuvole consegnava ad un soggetto non legittimato ed in luogo diverso da quello indicato dall'istante un plico contenente niente di meno che un ricorso per cassazione, non poteva non solo essere imputato alla parte istante, ma neppure riverberare i propri sciagurati effetti sulla sfera soggettiva di quest'ultima.

Del resto un filone giurisprudenziale piuttosto corposo, del quale si fa portatore il giudice amministrativo, ha il merito di ammettere che la notificazione di un ricorso giurisdizionale in un luogo diverso da quello prescritto per legge non è affetta da giuridica inesistenza, ma da mera nullità ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con la conseguenza che la costituzione in giudizio della parte evocata ha valenza sanante con effetto *ex tunc* rispetto ai vizi che ineriscono non al ricorso ma alla sua

sanatoria della mancata attivazione del pubblico ufficiale si sarebbe costretti a riconoscere la surrogabilità dei procedimenti notificatori indicati dal legislatore (come osserva correttamente BALENA, *Notificazione e comunicazione*, in *D. disc. priv., sez. civ.*, XII, Torino 1995, 275); ovvero nell'ipotesi di assenza dell'atto di impulso (non del diverso fenomeno del difetto di legittimazione però): oppure nel caso in cui nessuna operazione di trasmissione e consegna sia stata mai effettuata.

(15) Cfr. proprio Cass. 24 aprile 1993 n. 4844, citata in motivazione.

(16) AULETTA, *Considerazioni inattuali*, cit., 1249.

notificazione (ed in tal senso, quindi, la rinnovazione della notificazione o la costituzione dell'intimato, con efficacia equipollente, impediscono qualsiasi decadenza) (17).

Non si comprende quali ragionevoli motivi ostino per l'accoglimento del medesimo principio anche nel capo del processo civile, le cui norme, peraltro, si vanno sempre più applicando ed estendendo al giudizio amministrativo (18).

Nella fattispecie concreta sottoposta all'esame della Corte il ricorrente aveva chiesto di poter « salvare » la regolarità del giudizio — sanando il vizio notificatorio che indubitabilmente si era verificato — attraverso due alternative possibilità: considerare la « memoria » notificata dalla controparte vero e proprio controricorso, oppure disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso. La Corte, dichiarando inesistente la notificazione, e quindi relegandola nel campo dell'assolutamente insanabile, ha opportunamente aggirato il problema: tuttavia qualche brevissima considerazione sul tema converrà pure spendere, nella speranza che in futuro il concetto di notificazione inesistente — sul quale comunque la stessa Corte sta operando dei ripensamenti (19) sia applicato in rarissimi casi. Sull'efficacia sanante della memoria che il controricorrente ha notificato possono nutrirsi dubbi, atteso che da un lato l'attività in questione è stata posta in essere oltre i termini previsti per notificare il controricorso (e quindi non si tratterebbe di una costituzione tempestiva) (20), e dall'altro che l'atto era solo teso a contestare la validità della notificazione, senza prender posizione sui profili di merito della vertenza.

Minor perplessità, invece, reca l'altra soluzione prospettata, quella cioè di ammettere la possibilità di disporre la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 291 c.p.c.: istituto che, pacificamente, trova applicazione anche nel giudizio di legittimità (21). La rinnovazione della notifica del ricorso avrebbe impedito, come prevede la norma, qualsiasi decadenza, consentendo la sanatoria *ex tunc* dell'originario vizio ed ostacolando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nelle more della notificazione nulla e la sua rinnovazione.

RODOLFO MURRA

(17) Cons. St., sez. IV, 2 agosto 2000 n. 4261 e Cons. St., sez. V, 3 febbraio 2000 n. 661. Si segnala, peraltro, che, per quanto riguarda le notificazioni alle Amministrazioni statali, la giurisprudenza considera meramente nulla (e quindi sanabile con la costituzione spontanea o con la rinnovazione) la consegna effettuata presso una sede diversa dall'Avvocatura generale, e quindi in un luogo inadeguato: cfr. Cass. 3 marzo 1999 n. 1774; Cass. 6 maggio 1998 n. 4573; Cass. 6 febbraio 1998 n. 1275.

(18) Da ultimo, all'indomani dell'entrata in vigore della l. 21 luglio 2000 n. 205, il giudice amministrativo, nell'ambito della giurisdizione su diritti di natura patrimoniale, ha il potere di emettere decreti ingiuntivi e ordinanze anticipatorie di condanna.

(19) Com'è il caso, ben noto (Cass. 10 ottobre 1997 n. 9859, in questa *Rivista*, 1997, I, 3005, con nota di CALIFANO), della notificazione dell'impugnazione diretta a più parti, domiciliate tutte presso un unico procuratore, con consegna di un numero di copie insufficiente.

(20) Sul punto, per il rispetto dell'elemento temporale, cfr. AULETTA, *Nullità ed « inesistenza »*, cit., 233, che rimarca il diritto del destinatario di costituirsi per provare che la notifica non ha impedito la decadenza; il requisito che la costituzione del convenuto debba essere « nei termini » è espresso anche da BALENA, *op. cit.*, 275. Tuttavia va sottolineato che là dove la Corte di cassazione ammette la sanatoria con effetto *ex tunc* della notifica nulla (come negli esempi indicati *supra*, nt. 17, in fine) considera anche tempestiva la notificazione del controricorso, ancorché avvenuta oltre il termine di legge, sulla considerazione che quel termine non ha iniziato il suo decorso in virtù dell'inefficacia della notificazione dell'atto introduttivo.

(21) Cass. 15 maggio 1998 n. 4910; Cass. 30 ottobre 1990 n. 10461, in *Not. giur. lav.*, 1991, 399; Cass. 28 agosto 1990 n. 8859; Cass., sez. un., ord. 3 maggio 1984 n. 280, in *Foro it.*, 1985, I, 207. Contrario, in dottrina, FAZZALARI, *Notificazione dell'atto di appello presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, invece che alla residenza dichiarata o al domicilio eletto all'atto di notificazione della sentenza: nullità e sanatoria*, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1945, XVII, 255.